



Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

PRIAMO

Data : 13/04/2018

Prot. : U/1182/2018



2005695000000078315

ALLE AZIENDE ASSOCIATE A PRIAMO

c.a. Direttore Responsabile Risorse Umane
c.a. Responsabile Amministrazione e paghe

Circolare n. 1/2018

Oggetto: Regolamento gestione irregolarità contributive – nuovo testo deliberato dal CdA

il 22/03/2018

Si informano le spettabili Aziende associate che in data 22 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, ha deliberato il nuovo testo del "Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive".

Vi invitiamo a prendere visione di quanto sopra, consultabile sul sito del Fondo nella sezione - Documenti del Fondo – sottosezione Regolamenti.

Il Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive, decorre dal 22/03/2018 e sostituisce integralmente la precedente versione.

Nel ringraziare per la l'attenzione, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Il Direttore Generale

Alessandra Galieni

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.36.00.46.45 – FAX 06.36.00.47.09

Web: www.fondopriamo.it – E-mail: info@fondopriamo.it PEC: info@pec.fondopriamo.it

Codice Fiscale : 96385730583 – Iscrizione all'albo del Fondi Pensione n.139

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE

Premesso che:

l'articolo 8, comma 10, dello Statuto di Priamo prevede che "in caso di mancato o ritardato versamento, le cui fattispecie sono individuate all'interno del regolamento sulle omissioni contributive predisposto dal Fondo, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente e a risarcire il Fondo, delle spese dovute al mancato adempimento contributivo, secondo le modalità operative e nelle quantità definite nel regolamento di cui sopra".

- il D.lgs. n. 252/2005 non ha recepito quanto contenuto nella legge Delega n.243/2004 sulla contitolarità, del Fondo pensione con il proprio iscritto, del diritto alla contribuzione ed alla legittimazione del Fondo pensione a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto omesse contribuzioni e il relativo danno emergente dalla loro mancata rivalutazione;
- nella comunicazione periodica, annuale, agli associati sono contenuti gli elementi utili per ricostruire l'evoluzione della posizione individuale, al fine di permettere la verifica della rispondenza di tali versamenti con l'ammontare dei contributi dovuti e consentire di controllare che i versamenti contributivi effettuati corrispondano a quelli dovuti in base anche alla ulteriore documentazione in proprio possesso (busta paga ecc.);
- la circolare Inps n. 23 del 22.02.2008 che regola l'intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 80/92 afferma che le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi per le casistiche espressamente previste dalla legge sopra richiamata;
- al Consiglio di Amministrazione di Priamo è rimessa la facoltà di individuare le azioni ritenute più idonee per il recupero delle misure risarcitorie maturate a seguito delle spese sostenute dal Fondo per il mancato adempimento contributivo da parte delle imprese associate;
- l'azione di recupero delle misure risarcitorie, come definite all'articolo 4 lettere a) e b) del presente regolamento, è esercitata disgiuntamente, da parte del lavoratore, per quelle relative alla lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento, da parte del Fondo, per quelle relative alla lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento, da esercitarsi nei modi e nei tempi ritenuti più adeguati per le rispettive esigenze.

Il Fondo Priamo decide di adottare il seguente regolamento per la gestione delle irregolarità contributive di cui la premessa è parte integrante.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di PRIAMO, l'obbligazione contributiva si considera correttamente adempiuta nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati dalle aziende alle posizioni individuali degli iscritti attraverso la procedura di riconciliazione dei contributi nel corrispondente periodo di valorizzazione.
Al fine della corretta ed utile riconciliazione dei contributi è necessario che l'azienda adempia in maniera tempestiva e puntuale agli obblighi comunicati dal Fondo con apposita circolare (circ. n.1/2009 e successive). In particolare occorre che:
 - a) l'azienda effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito (16 di ogni mese) a mezzo bonifico disposto con le modalità comunicate dal Fondo con apposita circolare operativa (circ. n. 1/2009 e successive);
 - b) l'azienda effettui l'invio della relativa lista di contribuzione nel termine previsto (16 di ogni mese) e secondo i tracciati standard comunicati dal Fondo con apposita circolare operativa (circ. n. 1/2009 e successive);
 - c) vi sia perfetta coincidenza (quadratura) al centesimo di euro tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata.
2. Il ritardo nell'adempimento ovvero il mancato adempimento o l'esecuzione di attività in maniera difforme dalle modalità stabilite dal Fondo e comunicate alle aziende con apposita circolare operativa di almeno uno degli obblighi di cui al precedente comma 1, determinano la impossibilità di procedere alla riconciliazione dei contributi e comportano come conseguenza la richiesta, con le modalità e i tempi stabiliti in premessa, delle misure risarcitorie come previsto dal successivo articolo 5 del presente regolamento.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo si determina una situazione di inadempimento della obbligazione contributiva passibile di richiesta di misure risarcitorie in presenza di almeno uno dei seguenti casi:
 - a) mancata disposizione di bonifico nel termine del 16 di ogni mese con riferimento ai contributi di competenza del mese precedente;
 - b) disposizione di pagamento effettuata, sia pure entro i termini stabiliti, in difformità rispetto a quanto comunicato dal Fondo alle aziende con apposita circolare operativa;
 - c) mancato invio o incompleta compilazione della lista (o distinta) di contribuzione entro il termine del 16 di ogni mese con riferimento ai contributi di competenza del mese precedente;
 - d) invio della lista di contribuzione effettuata, sia pure entro i termini stabiliti, in difformità rispetto a quanto comunicato dal Fondo alle aziende con apposita circolare operativa;

- e) squadratura tra importo del bonifico relativo ad un determinato periodo di competenza ed importo risultante dalla corrispondente lista di contribuzione;
- f) ricezione di contribuzione per aderenti per cui non risulta pervenuta la richiesta di adesione, da parte del lavoratore, controfirmata dal datore di lavoro.

ARTICOLO 2 - Comunicazione alle imprese e ai lavoratori

1. Il Fondo, al verificarsi delle situazioni di inadempimento dell'obbligazione contributiva di cui al precedente articolo 1, effettua operazioni di sollecito nei confronti delle aziende inadempienti, anche attraverso il suo service amministrativo.
2. L'attività di sollecito viene effettuata a mezzo posta elettronica o posta certificata con cadenza mensile in relazione al periodo di competenza di cui si tratta.
3. Una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, la Direzione del Fondo predispone il riepilogo dettagliato della situazione delle imprese inadempienti e lo porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.
4. Con cadenza annuale il Fondo effettua operazioni di sollecito, a mezzo posta elettronica o posta certificata, nei confronti delle aziende inadempienti, attestando eventuali anomalie pregresse che risultassero in essere. Lo storico degli inadempimenti è comunque segnalato, là dove quantificabile, anche all'interno delle rispettive aree riservate alle aziende, sul sito del Fondo (www.fondopriamo.it).
Nell'eventualità che i solleciti abbiano dato buon fine e sia possibile quantificare l'entità di quanto previsto alle lettere a) e b) dell'art. 4 del presente regolamento, sulla base del riepilogo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, il Fondo predispone la comunicazione, da inviare all'azienda debitrice, in cui sono indicati gli importi delle omissioni contributive relative alle sole liste di contribuzione.
Le contribuzioni interessate da tale attività sono quelle che, con riferimento al criterio di cassa, dovevano essere versate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente (AP). A tal fine l'anno solare precedente è suddiviso in 12 periodi di osservazione coincidenti con i mesi.
La comunicazione, di cui al primo capoverso del comma precedente, vale come formale costituzione in mora ex art. 1219 del codice civile. Di conseguenza la comunicazione recante l'invito a pagare le misure risarcitorie di cui all'articolo 4 del presente regolamento può essere indifferentemente inviata all'azienda tramite raccomandata A/R, posta prioritaria, posta elettronica o posta certificata.
5. Atteso che l'indicazione delle anomalie contributive è visibile nell'area riservata agli associati, consultabile tramite il collegamento via internet al sito del Fondo, oltre ad essere evidenziata nella comunicazione periodica annuale inviata a ciascun associato, non è prevista la trasmissione di altri avvisi. Nel caso in cui il singolo aderente ritenga di dover intraprendere azioni legali di recupero delle omissioni contributive e delle misure risarcitorie di propria competenza, questi potrà avvalersi del supporto tecnico della struttura del Fondo per il calcolo dell'ammontare lui spettante.

ARTICOLO 3 – Identificazione delle irregolarità contributive

1. Le irregolarità contributive che si presentano nella fase dell'accantonamento, di norma, si riferiscono a:
 - a) mancato o ritardato versamento dei contributi;
 - b) irregolarità diverse che impediscono o ritardano la riconciliazione dei contributi.

2. Nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, per ogni azienda vengono confrontati tutti i crediti (rivenienti dalle liste di contribuzione trasmesse al Fondo) non riconciliati alla scadenza prevista con gli incassi (bonifici) che non hanno trovato abbinamento con la posizione individuale (movimenti di banca riconosciuti come incasso di contributi) nel corso di ciascun intervallo temporale di osservazione identificato, secondo il criterio di cassa, ai sensi del precedente articolo 2, comma 4.
Le aziende le cui liste di contribuzione ricadono nell'intervallo temporale di cui al precedente articolo 2, comma 4, e per le quali non risultino versamenti o non risulti quadratura, per importo o per data periodo di competenza, tra i versamenti effettuati e le distinte comunicate sono costituite in mora al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione contributiva ed il pagamento delle misure risarcitorie di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
Nel caso in cui l'azienda abbia adempiuto solo in misura parziale all'obbligazione contributiva la costituzione in mora riguarda la contribuzione residua ancora dovuta ed il pagamento delle misure risarcitorie di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento, calcolate sull'intera somma dovuta per il periodo di contribuzione in oggetto.

3. Nel caso delle irregolarità diverse che impediscono o ritardano la riconciliazione dei contributi rientrano tutti i comportamenti relativi all'adempimento della obbligazione contributiva posti in essere dall'azienda in difformità rispetto a quanto previsto dalle circolari operative del Fondo che, seppur non concretizzandosi in un mancato versamento, sono ostativi allo svolgimento della corretta operatività del Fondo Pensione e producono un documento in capo ai singoli iscritti.
Oggetto dell'analisi sono tutti i versamenti contributivi il cui processo di riconciliazione si conclude positivamente in un periodo temporale successivo a quello di competenza.

4. Per ciascuna distinta di versamento e/o lista di contribuzione la data di scadenza è identificata nel giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della contribuzione, in conformità alla procedura operativa del Fondo.

5. Il Fondo non garantisce il rispetto dei corretti tempi di riconciliazione per gli adempimenti posti a regime dalle aziende successivamente alla data di scadenza.

ARTICOLO 4 - QUANTIFICAZIONE MISURE RISARCITORIE

Le situazioni di irregolarità contributive, che sono determinate da quanto sopra descritto producono:

- a) un danno individuale, la cui richiesta di risarcimento è a discrezione del singolo danneggiato in quanto titolare del credito, che viene ripianato mediante la

ricostruzione della posizione individuale attraverso il versamento dei contributi individuali a cui si aggiungono le rivalutazioni, se positive, attribuiti alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Tale importo sarà attribuito e acquisito alla posizione individuale dell'iscritto.

- b) per il Fondo, maggiori impegni di tipo organizzativo, amministrativo per la gestione delle procedure di calcolo dei mancati versamenti, di ricostruzione della posizione degli associati, legale per il recupero dei crediti. Per tali impegni l'azienda inadempiente dovrà corrispondere al Fondo, per ogni singola posizione individuale non riconciliata, l'importo di 0,050 euro per ogni mese (o frazione) durante i quali è permaso il mancato (tardivo) versamento ovvero è permasa l'anomalia che non ha consentito la riconciliazione delle posizioni. Tali importi sono destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE MISURE RISARCITORIE

L'azienda informata della irregolarità contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, deve provvedere a regolarizzare le posizioni dei lavoratori associati al Fondo versando:

- 1) gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 4 del presente regolamento, sul c/c raccolta secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati in una apposita comunicazione certificativa e classificati nel sistema informativo;
- 2) gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alla lettera b) dell'articolo 4, sul c/c di raccolta secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati in una apposita comunicazione certificativa.

ARTICOLO 6 – DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 22/03/2018 e sarà portato a conoscenza delle aziende mediante trasmissione di apposita circolare.

ARTICOLO 7 – NORME TRANSITORIE

La procedura di cui al presente Regolamento, sostituisce con effetto immediato la precedente. Limitatamente alle situazioni per cui sia possibile quantificare l'entità delle misure risarcitorie maturate alla data del 31.12.2017, alle aziende, entro il 30.06.2018, saranno inviate le richieste di versamento.